

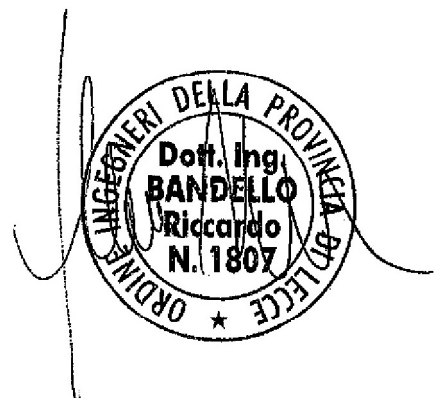
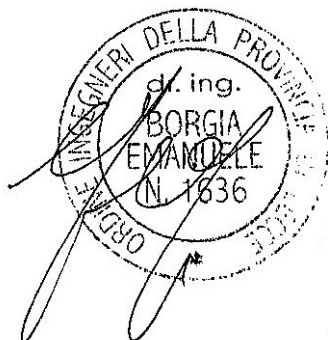


Comune di Castellaneta

**PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E
SERVIZI COMPLEMENTARI**

PROGETTO
06. DUVRI
REV.01

Agosto 2015



I progettisti
Ing. Riccardo BANDELLO
Ing. Emanuele BORGIA

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del

presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

Comune di Castellaneta – DUVRI

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Comune di Castellaneta – DUVRI

DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Comune di Castellaneta – DUVRI

Datore di lavoro Committente

Dati relativi: **COMUNE DI CASTELLANETA** – Via _____ n. _____ - **CASTELLANETA (TA)**

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro: COMUNE DI CASTELLANETA	SINDACO: _____	_____
Responsabile del S.P.P.	In fase di nomina	
Medico Competente	Dott. _____	_____

Azienda appaltatrice

dati relativi:

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro: COMUNE DI CASTELLANETA	SINDACO: _____	_____
Responsabile del S.P.P.	In fase di nomina	
Medico Competente	Dott. _____	_____
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune di _____	_____	_____
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune di _____	_____	_____

FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Comune di Castellaneta – DUVRI

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO:

I servizi affidati in appalto consistono nelle seguenti attività:

Servizi Utenze domestiche

Il servizio prevede:

- la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare “porta a porta”, delle seguenti tipologie di materiali:
 - a) frazione organica;
 - b) frazione indifferenziata secca residua;
 - c) imballaggi in vetro;
 - d) carta e imballaggi in carta;
 - e) contenitori in plastica e metalli;
- la raccolta su chiamata delle frazioni sfalci e potature;
- la raccolta stradale presso isole ecologiche interraste delle seguenti tipologie di materiali:
 - a) frazione organica;
 - b) frazione indifferenziata secca residua;
 - c) imballaggi in vetro;
 - d) carta e imballaggi in carta;
 - e) contenitori in plastica e metalli;

Servizi Utenze non domestiche

Il servizio prevede:

- la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare “porta a porta”, delle seguenti tipologie di materiali:
 - a) frazione organica;
 - b) frazione indifferenziata secca residua;
 - c) imballaggi in vetro;
 - d) carta e imballaggi in carta;
 - e) contenitori in plastica e metalli;
 - f) cartone da utenze commerciali;

Comune di Castellaneta – DUVRI

Servizi comuni alle utenze domestiche e non domestiche

Il servizio prevede:

- La raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, oli esausti) con il sistema dei contenitori specifici;
- la raccolta su chiamata per i beni durevoli ed i rifiuti ingombranti;
- La pulizia delle aree interessate da mercati e da feste e manifestazioni;
- lo spazzamento stradale e/o meccanizzato, a seconda delle richieste dei singoli comuni sintetizzate nella relazione tecnica, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopeditoni e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere;
- il lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte;
- il servizio di disinfezione e disinfestazione;
- il lavaggio di strade ed aree pubbliche;
- il diserbo stradale;
- il lavaggio e la pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali fogna bianca;
- la logistica dei cassoni di raccolta depositati presso le sedi aziendali;
- la gestione dei Centri Comunali di Raccolta Differenziata.

Il servizio non comprende il prelevamento e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed Assimilati.

I rifiuti urbani ed assimilati, rivenienti dalle attività in oggetto, raccolti in maniera indifferenziata, rimangono di proprietà delle Amministrazioni Comunali costituenti l'ARO, che ne sosterranno i relativi costi di smaltimento e/o trattamento.

I servizi sono comprensivi di tutto, del personale e degli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, dei costi di trattamento delle frazioni differenziate, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni dettagliatamente descritte in precedenza.

ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento”/”Sopralluogo congiunto” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

VALUTAZIONE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. Accesso alla sede aziendale/centro servizi/ gestito, eventualmente, anche da operatore incaricato dal Comune per il conferimento di rifiuti provenienti dalle seguenti attività:
 - a) raccolta differenziata
 - b) pulizia stradale e successivo conferimento dei rifiuti originati dallo spazzamento stradale

Comune di Castellaneta – DUVRI

- c) pulizia manuale e successivo conferimento di rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio
2. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui aree pertinenziali si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

1. sede municipale;
2. scuole;
4. cucina presso scuola materna;
5. asilo nido;
6. magazzino comunale;
7. _____

ATTIVITA' A RISCHIO

Relativamente al punto 1 si tratta dell'interferenza generata dall'accesso da parte della ditta appaltatrice (azienda A) alla sede aziendale/centro servizi/centro di raccolta comunale per conferire i rifiuti, contemporaneamente alla presenza già di altri lavoratori (Comune o altra ditta specializzata) presenti nell'Ecocentro incaricati dal Committente, o contemporaneamente alla presenza dell'utenza.

Relativamente al punto 2 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Per entrambe le interferenze sopra richiamate, i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

1. riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
 2. formazione periodica degli operatori;
 3. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
1. Per la sede aziendale/centro servizi/ la ditta appaltatrice dovrà accedere esclusivamente dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso agli eventuali lavoratori del Comune,

Comune di Castellaneta – DUVRI

agli utenti in genere, ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per le lavorazioni richieste. Nel caso in cui il servizio di spazzamento stradale si prorogasse anche nel pomeriggio la ditta dovrà adottare le misure indicate al punto 4.

2. Per le scuole, l'asilo nido e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la Ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.
4. apprestamenti/segnalatica all'ingresso della sede aziendale/centro servizi/centro di raccolta comunale e delle aree pertinenziali comunali della presenza di automezzi e lavoratori in fase di carico/scarico. Messa a disposizione di segnalatica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito per carico e scarico da installare presso gli accessi dell'area mercatale e presso gli accessi delle aree pertinenziali comunali durante le operazioni. Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto.

COSTI DELLA SICUREZZA

Si valutano i costi aggiuntivi per l'attuazione del DUVRI rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente capitolato, nella misura di **€/ANNO € 24.582,06 iva esclusa** non soggetti a ribasso, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.